

COME RICHIEDERE IL RICONOSCIMENTO PER UNA PRODUZIONE DOP / IGP

Possono essere riconosciuti come DOP, IGP i prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea oltre che quelli individuati nell'allegato I del Regolamento (UE) N. 1151/2012.

Non possono essere invece registrati come DOP IGP:

- I termini generici;
- nomi in conflitto con quelli di una varietà vegetale o di una razza animale;
- nomi in tutto o in parte omonimi di una DOP o IGP già registrata;
- nomi che inducano erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio;
- nomi che sfruttino la notorietà di un marchio registrato già in uso.

Le domande di registrazione per le DOP / IGP possono essere presentate da **gruppi di produttori e/o trasformatori** ricadenti nel territorio delimitato dal disciplinare e che trattano il medesimo prodotto oggetto di richiesta di registrazione.

I gruppi di produttori devono essere:

- costituiti ai sensi di legge;
- avere tra gli scopi sociali la registrazione del prodotto;
- avere nell'atto costitutivo o nello statuto la previsione che l'associazione non possa essere sciolta prima del raggiungimento dello scopo per il quale è stata costituita.

Nel caso di presentazione di più istanze per lo stesso prodotto/denominazione o per prodotti/denominazioni assimilabili, se non è possibile l'aggregazione, il Ministero provvede ad individuare il soggetto che rappresenta il numero delle imprese aderenti prevalente rispetto alle altre Associazioni; in caso di parità, prevarrà l'Associazione che rappresenta la maggior percentuale di produzione.

Iter di presentazione delle domande di registrazione

Le domande di registrazione vengono presentate al Mipaaf e alla Regione/i nel cui territorio ricade la produzione oggetto di registrazione e devono contenere:

- nome e indirizzo del gruppo di produttori richiedente;
- nome e indirizzo dell'organismo incaricato di verificare il rispetto del disciplinare;
- disciplinare di produzione;
- documento unico, contenente gli elementi principali del disciplinare (nome, descrizione, norme su confezionamento ed etichettatura, area geografica) e la descrizione del legame del prodotto con l'ambiente geografico (DOP) o con l'origine geografica (IGP) inclusi gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustifica il legame;
- relazione storica, corredata da riferimenti bibliografici, che provi la produzione per almeno 25 anni, anche non continuativi, del prodotto per il quale si chiede la registrazione e l'uso consolidato, nel commercio o nel linguaggio comune, del nome del quale si chiede la registrazione;
- relazione socio - economica che indichi la quantità prodotta nelle ultime tre annate di produzione e il numero delle imprese coinvolte, distinte per singolo segmento della filiera, (attuali e potenziali);
- relazione tecnica dalla quale si evinca in maniera chiara il legame con il territorio, inteso come nesso di causalità tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (DOP) o una qualità specifica o la reputazione o altra caratteristica del prodotto (IGP). Tale relazione evidenzia che il prodotto per il quale si richiede la registrazione presenta almeno una caratteristica qualitativa che lo differenzia dallo standard dei prodotti della stessa tipologia ottenuti al di fuori della zona di produzione indicata. I contenuti della relazione devono essere supportati da evidenze tecnico scientifiche.

In particolare il **disciplinare di produzione** deve contenere:

- nome da proteggere, utilizzato nel commercio o nel linguaggio comune;
- descrizione del prodotto: materie prime (animali vivi, carni, latte) e principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche, ed organolettiche;
- delimitazione della zona geografica;
- elementi che dimostrano che il prodotto è originario di tale zona;
- descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché le informazioni relative al confezionamento;
- elementi che stabiliscono il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico (DOP) o il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica (IGP);
- informazioni su chi verifica il rispetto del disciplinare;
- regole relative all'etichettatura.

Il **Ministero**, a seguito ricezione (entro 90 giorni dalla data di trasmissione della domanda) del parere da parte della/e Regione/i interessata/e e dopo un eventuale incontro con loro, procede, sempre entro 90 giorni, alla valutazione della richiesta di registrazione di una DOP o IGP accertando una serie di elementi espressamente previsti nel decreto.

Se dall'analisi della domanda emergono rilievi e/o osservazioni, questi sono comunicati al soggetto richiedente e alla/e Regione/i interessata/e. In tal caso il soggetto richiedente deve fornire al Ministero e alla/e Regione/i interessata/e (entro 60 giorni) adeguati elementi di risposta. In caso di mancata risposta entro il termine o in caso di mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi, il Ministero comunica al richiedente e alla/e Regione/i interessata/e la chiusura del procedimento amministrativo concernente la domanda di registrazione. In caso di valutazione positiva invece il Ministero trasmette alla/e Regione/i interessata/e ed al soggetto richiedente il disciplinare di produzione nella stesura finale.

In caso di valutazione positiva della domanda di registrazione il Ministero convoca, d'intesa con la/e Regione/i interessata/e, la **riunione di pubblico accertamento** il cui scopo è permettere al Ministero di verificare la rispondenza della disciplina proposta ai metodi leali e costanti previsti dal Reg. (UE) n. 1151/2012.

Il disciplinare di produzione, nella versione concordata in sede di riunione di pubblico accertamento e approvato dal soggetto richiedente, entro 30 giorni è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per consentire eventuali opposizioni. L'opposizione alla domanda di registrazione, fondata su una serie di motivi espressamente previsti, può essere fatta da qualsiasi persona fisica o giuridica residente nel territorio nazionale e avente un interesse legittimo.

Se a seguito della pubblicazione sulla G.U. non sono pervenute opposizioni ricevibili, il Ministero, entro 30 giorni, adotta una decisione favorevole sulla registrazione dandone notizia al richiedente e alla/e Regione/i interessata/e, presenta alla Commissione europea il fascicolo di domanda e pubblica, inoltre, il disciplinare sul sito internet del Ministero.

In caso di opposizione, invece, il soggetto richiedente deve predisporre le eventuali controdeduzioni. La mancata risposta del richiedente comporta l'archiviazione della domanda di registrazione. Il Ministero valutate le controdeduzioni, se adotta una decisione favorevole sulla registrazione aggiorna sul sito internet del Ministero il disciplinare, se ulteriormente modificato e presenta alla Commissione europea il fascicolo di domanda; se invece adotta una decisione negativa rigetta la domanda di registrazione.

Il Ministero trasmette alla **Commissione** il fascicolo di domanda (che comprende: nome, indirizzo e recapiti del richiedente, documento unico, dichiarazione in cui il Ministero afferma che la domanda soddisfa le condizioni previste dal Reg. 1151/2012, riferimento

alla pubblicazione del disciplinare) oltre che le informazioni relative alle opposizioni ricevibili presentate.

Nel corso della procedura a livello comunitario eventuali osservazioni e rilievi espressi dalla Commissione in merito alla domanda di registrazione vengono comunicati al soggetto richiedente e alla/e Regione/i interessata/e al fine di acquisire gli elementi necessari alla soluzione delle problematiche individuate.

A decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, il Ministero può concedere ad un nome una **protezione transitoria** su richiesta del soggetto richiedente. Il nome oggetto di protezione transitoria può essere utilizzato solo da operatori assoggettati al sistema di controllo e i prodotti sono etichettati esclusivamente con la denominazione oggetto di protezione seguita dalla dicitura "in protezione nazionale transitoria". In questi casi è vietato l'utilizzo delle diciture DOP e IGP. La protezione nazionale transitoria ha efficacia solo a livello nazionale e decade qualora sia adottata una decisione sulla registrazione oppure se la domanda di registrazione è ritirata.

Ad esito positivo dell'istruttoria vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare. Qualora, entro tre mesi non riceva opposizioni, la Commissione procede alla **registrazione della denominazione e alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea**.

Il Ministero può stabilire un **periodo transitorio** per superare difficoltà temporanee e per consentire l'osservanza del disciplinare da parte di tutti i produttori della zona interessata. A fronte della richiesta degli operatori che dimostrino di aver commercializzato legalmente prodotti utilizzando il nome oggetto della richiesta di registrazione almeno per i cinque anni che precedono la richiesta di registrazione e dimostrino di aver fatto opposizione alla stessa, il Ministero consente agli stessi l'utilizzo del nome anche non in conformità del disciplinare di produzione, per un periodo massimo di dieci anni.

Richiesta di modifica del disciplinare o di cancellazione di una DOP IGP

La **modifica del disciplinare** può essere chiesta o dal Consorzio di tutela o da soggetti immessi nel sistema di controllo della denominazione che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata nell'ultimo anno solare/campagna di produzione e almeno il 30% delle imprese inserite nel sistema di controllo. Per le modifiche minori, considerate tali in una serie di casi individuati dal decreto, si applica la procedura nazionale, ma non quella comunitaria e non è prevista la riunione di pubblico interesse. In questo caso il Ministero, concluso l'iter nazionale, informa la Commissione per l'approvazione o il rigetto della modifica.

Il Ministero, di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, può avanzare alla Commissione europea una richiesta di



cancellazione di una DOP o IGP, qualora non sia più garantito il rispetto delle condizioni previste dal disciplinare o non sia stato immesso in commercio per almeno 7 anni alcun prodotto che benefici di tale DOP e IGP.

COME RICHIEDERE IL RICONOSCIMENTO PER UNA PRODUZIONE STG

Con il termine specialità tradizionale garantita (STG) si individuano quei prodotti o alimenti ottenuti con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale, ovvero quei prodotti o alimenti ottenuti da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

Possono essere riconosciuti come STG i prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea oltre che quelli individuati nell'allegato I del Regolamento (UE) N. 1151/2012.

Per poter essere registrato un nome deve essere stato utilizzato tradizionalmente, in riferimento al prodotto specifico, o se designa il carattere tradizionale o la specificità del prodotto.

Ai fini del riconoscimento, con il termine tradizionale si intende l'uso comprovato sul mercato nazionale per un periodo di tempo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all'altra; tale periodo deve essere di almeno trent'anni.

Non può essere registrato un nome che faccia riferimento unicamente ad affermazioni di carattere generale, utilizzate per un insieme di prodotti, ovvero ad affermazioni previste da una particolare normativa dell'Unione.

Il disciplinare di una STG comprende:

- il nome
- la descrizione del prodotto, con la dimostrazione della relativa specificità
- la descrizione del metodo di produzione
- gli elementi che attestano il carattere tradizionale del prodotto
- le regole specifiche per l'etichettatura.

Non esistono, nel disciplinare, riferimenti specifici alla zona geografica di produzione.

La procedura di valutazione delle domande di registrazione è la stessa prevista per DOP e IGP; differisce da questa solo in quanto nella valutazione di ogni domanda vengono coinvolte tutte le Regioni e Province autonome.